

AGEVOLAZIONI

Il contributo a fondo perduto non rileva ai fini della soglia di accesso al regime forfetario

di Stefano Rossetti

Special Event

TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate, con la [risposta ad istanza d'interpello n. 443/2021](#) ha chiarito che la percezione del **contributo a fondo perduto** non deve essere considerato ai fini della **verifica del superamento della soglia di ricavi e compensi**, ad oggi pari a **65.000 euro**, per l'accesso al regime forfetario.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che le misure agevolative come quella oggetto di analisi **“non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19”** ([circolare AdE 5/E/2021](#)), i contributi a fondo perduto erogati in base al Decreto Sostegni (o in base alle previgenti disposizioni) **non sono fiscalmente rilevanti**.

Sotto il profilo normativo, le conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione finanziaria sono fondate sulla disposizione dell'[articolo 1, comma 7, D.L. 41/2021](#) secondo cui **“Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”**.

Ciò a conferma che l'agevolazione qui in esame, come quelle vigenti nei mesi precedenti, mantiene l'originaria **finalità** attribuita dal legislatore al contributo Covid-19 di cui all'[articolo 25 D.L. 34/2020](#): **compensare**, almeno in parte, i **gravi effetti economici e finanziari** che hanno subito **determinate categorie di operatori economici** a seguito della **pandemia** che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

Sulla base di quanto sopra, dunque, l'Amministrazione finanziaria, seppur in maniera implicita, sembrerebbe aver escluso **che i contributi a fondo perduto possano essere ricondotti a proventi di natura sostitutiva di redditi ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, Tuir](#).**

Secondo tale disposizione i proventi conseguiti **in sostituzione di redditi**, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le **indennità** conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di **risarcimento di danni** consistenti nella perdita di redditi, **costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduto**. Il principio ha **portata generale** e trova applicazione nei confronti di **tutte le categorie reddituali** nonché dei **relativi accessori**.

Ciò avviene quando il **provento sostitutivo** viene erogato con la finalità di **reintegrare** il c.d. **lucro cessante**.

Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione finanziaria ha, evidentemente, ritenuto che i contributi a fondo perduto **non abbiano la funzione di sostituirsi** ai mancati redditi conseguiti durante il periodo pandemico, **ma sono volti esclusivamente a ristorare il danno patrimoniale subito dai contribuenti** (il c.d. **danno emergente**).

Sul piano contabile, invece, recentemente, con la **circolare 15/E/2021**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio** in quanto erogato ad integrazione di mancati **ricavi** registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19.

In considerazione di ciò, in applicazione del **principio contabile Oic 12**, il contributo deve essere rilevato nella **voce A5 del conto economico**.

Pertanto, in linea di principio, la concessione di **contributi in conto esercizio** è finalizzata a fronteggiare **esigenze di gestione contingenti al settore economico in crisi** o alla **zona economica non sviluppate adeguatamente** (o, più in generale, «**fallimenti del mercato**») mediante l'integrazione di ricavi o la riduzione dei costi e degli oneri di gestione relativi alle attività economiche agevolate.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i contribuenti che hanno richiesto e percepito il **contributo a fondo perduto negli anni 2020** (la [risposta ad istanza di interpello n. 443/2021](#) fa riferimento anche ad agevolazioni della medesima tipologia previgenti) e 2021 **non lo devono considerare ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime forfetario nell'ambito della verifica della soglia di 65.000 euro ex [articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#)**.